

DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2018

349/2018/R/EEL

**ESCLUSIONE DALL'ELENCO DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DEL GRUPPO DI
GENERAZIONE "DACHS STIRLING SE" DELLA SOCIETÀ SENERTEC GMBH**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1024^a del 21 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG - *Requirements for Generators*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 554/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 554/2017/R/eel);
- il Testo Integrato Connessioni Attive, da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 581/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 845/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 845/2017/R/eel);
- il Codice di rete di Terna S.p.a. (di seguito: Terna);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16;

- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21;
- la comunicazione della Società SenerTec GmbH (di seguito: SenerTec) del 5 giugno 2018, prot. Autorità 17793 del 5 giugno 2018 (di seguito: comunicazione del 5 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea, tra l'altro, ha emanato il regolamento RfG - *Requirements for Generators*, che istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema interconnesso. Esso è entrato in vigore il 17 maggio 2016 e troverà applicazione a decorrere dal 27 aprile 2019 per i "nuovi" gruppi di generazione come meglio dettagliato nell'articolo 3 del medesimo regolamento;
- il regolamento RfG, tra l'altro, disciplina le richieste che possono essere presentate dai costruttori di gruppi di generazione per l'ammissione della propria tecnologia tra le tecnologie emergenti (Titolo VI del regolamento RfG);
- la classificazione tra le tecnologie emergenti comporta la deroga totale alle disposizioni del regolamento RfG: i gruppi di generazione rientranti tra di esse, pertanto, possono essere connessi alle reti elettriche senza alcun obbligo di rispetto dei requisiti per la connessione previsti dal medesimo regolamento RfG;
- ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento RfG, una tipologia di gruppo di generazione è ammessa tra le tecnologie emergenti a condizione che siano verificate tutte le seguenti condizioni:
 - sia di tipo A (gruppo di generazione connesso ad un livello di tensione inferiore a 110 kV e con potenza di almeno 0,8 kW e al massimo pari a 1 MW);
 - si avvalga di una tecnologia disponibile in commercio;
 - le vendite cumulate di tale tecnologia all'interno di un'area sincrona (Europa continentale nel caso dell'Italia) al momento della domanda di classificazione tra le tecnologie emergenti non superino il 25% del livello massimo di capacità massima cumulativa (ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento RfG, il livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti in un'area sincrona è pari allo 0,1% del carico massimo annuale nell'anno 2014 nella medesima area sincrona);
- con riferimento alla classificazione tra le tecnologie emergenti, il regolamento RfG prevede, tra l'altro, che:
 - ciascuna Autorità di regolazione pubblichi l'elenco delle tipologie di gruppi di generazione riconosciute tra le tecnologie emergenti (articolo 69, paragrafo 2, del regolamento RfG);
 - a decorrere dalla data della decisione dell'Autorità di regolazione, il costruttore di un gruppo di generazione classificato tra le tecnologie emergenti trasmetta alla medesima Autorità, ogni due mesi, un aggiornamento sulle vendite del medesimo gruppo di generazione nei due mesi precedenti in ogni Stato

membro. L’Autorità di regolazione rende pubblica la capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti (articolo 70, paragrafo 1, del regolamento RfG);

- qualora la capacità massima cumulativa di tutti i gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti superi, nello Stato membro, il limite previsto dall’articolo 67 del regolamento RfG, la classificazione tra le tecnologie emergenti sia ritirata dalla competente Autorità di regolazione e la decisione di ritiro sia pubblicata (articolo 70, paragrafo 2, del regolamento RfG). Più in dettaglio, il limite previsto dall’articolo 67 del regolamento RfG è pari al livello massimo di capacità massima cumulativa dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti di un’area sincrona moltiplicato per il rapporto fra la produzione di energia elettrica del 2014 nello Stato membro interessato e la produzione annuale complessiva di energia elettrica del 2014 nell’area sincrona a cui lo Stato membro appartiene: tale limite per l’Italia è pari a 41,7 MW.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità, sulla base delle richieste pervenute entro il 17 novembre 2016, con la deliberazione 554/2017/R/eel ha inizialmente classificato tra le tecnologie emergenti le seguenti tipologie di gruppi di generazione:
 - “Baxi Ecogen” della Società Baxi S.p.a. (di seguito: Baxi);
 - “Pellematic Smart_e” della Società ÖkoFEN GmbH (di seguito: ÖkoFEN);
 - “Dachs Stirling SE” della Società SenerTec;
 - “Vitolwin 300-W” e “Vitolwin 350-F” della Società Viessmann S.r.l. (di seguito: Viessmann),essendo rispettati tutti i necessari requisiti previsti, allo scopo, dal regolamento RfG;
- la medesima deliberazione 554/2017/R/eel prevede, tra l’altro, che:
 - l’Autorità pubblichi sul proprio sito internet l’elenco delle tipologie dei gruppi di generazione classificate tra le tecnologie emergenti, nel rispetto del regolamento RfG;
 - le Società Baxi, ÖkoFEN, SenerTec e Viessmann, ogni due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 554/2017/R/eel, presentino all’Autorità, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet, un aggiornamento delle vendite dei gruppi di generazione classificati tra le tecnologie emergenti in Italia, come indicato dall’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento RfG, nonché un aggiornamento sulle vendite dei medesimi gruppi di generazione nell’area sincrona Europa continentale;
- Viessmann, nel mese di ottobre 2017, ha comunicato all’Autorità di non essere più interessata a mantenere, in Italia, la classificazione di tecnologia emergente con riferimento ai propri gruppi di generazione “Vitolwin 300-W” e “Vitolwin 350-F”; pertanto l’Autorità, con la deliberazione 845/2017/R/eel, ha escluso i predetti

gruppi di generazione dall'elenco delle tipologie di gruppi di generazione classificate come tecnologie emergenti;

- SenerTec, con la comunicazione del 5 giugno 2018, ha segnalato all'Autorità di non essere più interessata a mantenere, in Europa, la classificazione di tecnologia emergente con riferimento al proprio gruppo di generazione "Dachs Stirling SE".

RITENUTO OPPORTUNO:

- prendere atto della richiesta inoltrata da SenerTec con la comunicazione del 5 giugno 2018 e, conseguentemente, escludere dall'elenco delle tipologie di gruppi di generazione classificate come tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione 554/2017/R/eel, il gruppo di generazione "Dachs Stirling SE";
- opportuno non sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, come previsto dall'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità

DELIBERA

1. Il gruppo di generazione "Dachs Stirling SE" della Società SenerTec è escluso dall'elenco delle tipologie di gruppi di generazione classificate come tecnologie emergenti, di cui alla deliberazione 554/2017/R/eel.
2. La deliberazione 554/2017/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - al punto 1, la lettera c) è soppressa;
 - ai punti 2 e 3, le parole "Baxi, ÖkoFEN e SenerTec" sono sostituite dalle seguenti: "Baxi e ÖkoFEN".
3. La presente deliberazione è trasmessa alla Società SenerTec e a Terna.
4. La presente deliberazione e la deliberazione 554/2017/R/eel, così come modificata, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni